



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 06.6889901 - FAX 06.6879520

Roma, 20 DIC. 2000

Prot. n./P/00/ 002266

Cod. 01/NC2/NC7

Cod. CC/dt

A tutti i Consigli degli Ordini  
degli Architetti d'Italia  
LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali.

Si trasmette, allegata alla presente, copia integrale della decisione della Corte di Cassazione - Sezione II Civile - n.3814 del 29 marzo 2000, con la quale la Corte ha affermato un principio rilevante per la categoria degli architetti, riconoscendone la competenza in materia di progettazione di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile (nella specie un impianto di illuminazione elettrica).

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

03814/00

SANIRVO

00

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Mario SPADONE - Presidente -
- Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
- Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE GIOIA TAURO in persona del Sindaco pro tempore

Sig. ALDO ALISSIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio

dell'avvocato RAMADORI G., difeso dall'avvocato BARONE

VITTORIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DATTILO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato

DELL'ERBA FRANCO, che lo difende, giusta delega in

atti;

- controricorrente -

Oggetto

PROFESSIONISTA

CONTRATTO CON LA C.A.

R.G.N. 13298/97

Cron. 9536

Rep. 1186

Ud. 15/10/99

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO

Richiesta

dal Sig.

per diritti

il 2

CORT

Richiesta

dal Sig.

per diritti

il 29 MAR. 2000

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO

Richiesta con

dal Sig.

per diritti

il 29 MAR. 2000

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. TERRANOVA  
per diritti L. 6000  
il 1 AGO. 2000  
IL CANCELLIERE


avverso la sentenza n. 58/96 della Corte d'Appello di  
REGGIO CALABRIA, depositata il 09/08/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 15/10/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo  
MAZZACANE;

udito l'Avvocato RAMADORI Giuseppe per delega  
dell'Avvocato BARONE depositata in udienza, difensore  
del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito l'Avvocato DELL'ERBA, difensore del resistente  
che ha chiesto il rigetto del ricorso;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.



h


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. INGENNIO  
per diritti L. 6000  
il 21 SET. 2000  
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. RAMADORI  
per diritti L. 6000 + 600  
il 26 OTT. 2000  
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al Sig. RAMADORI  
per diritti L. 6000  
il 28 LUG. 2000  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Rilasciata copia studio  
al Sig. RAMADORI  
per diritti L. 6000  
il 28 LUG. 2000  
IL CANCELLIERE



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso del 12.6.1986 l'Architetto Sandro Dattilo chiedeva al Presidente del Tribunale di Palmi l'emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gioia Tauro per la somma di lire 83.427.240 oltre interessi legali a titolo di saldo del corrispettivo dovutogli per la redazione di un progetto generale di ristrutturazione ad ammodernamento dell'impianto di pubblica ILLUMINAZIONE amministrazione di quel Comune; il Presidente del Tribunale EMETTEVA ammetteva il decreto ingiuntivo così come richiesto.

Con atto di citazione notificato il 5.11.1986 il Comune di Gioia Tauro conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi il Dattilo PROCONENDO assumendo opposizione al suddetto decreto, assumendo l'inesistenza del titolo giustificativo della pretesa per nullità della delibera di affidamento dell'incarico e, comunque, il mancato avveramento DELLA alla concessione costituita dalla concessione del finanziamento dell'opera progettata da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Costituendosi in giudizio il Dattilo contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Richiesta di studio  
 dal Sig. Dattilo  
 per ditta ...  
 il 26 OTT. 2000  
 IL CANCELLIERE





Con sentenza del 19.1.1995 il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo sopra menzionato.

A seguito di impugnazione di tale sentenza da parte del Dattilo, la Corte d'appello di Reggio Calabria con pronuncia del 9.8.1996, in accoglimento parziale dell'appello proposto, condannava il Comune di Gioia Tauro al pagamento in favore del Dattilo della somma di lire 83.427.240 con gli interessi dalla domanda.

La Corte territoriale preliminarmente riteneva non preclusa in via assoluta agli architetti la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica, cosicchè rilevava che l'architetto Dattilo era abilitato a redigere il progetto per il quale aveva chiesto il corrispettivo; nondimeno la circostanza che la delibera del Comune di Gioia Tauro di conferimento dell'incarico al suddetto professionista non era stata seguita da una manifestazione della volontà negoziale ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente pubblico nella forma scritta aveva precluso la conclusione del contratto tra le parti; peraltro rimanevano i presupposti per l'accoglimento dell'azione di INDEBITO arricchimento proposta in via subordinata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. SANINO  
per diritti L. 6000

il 27.01.2000  
IL CANCELLIERE



W



dal Dattilo, essendo emerso dalla documentazione acquisita e dalla consulenza tecnico d'ufficio espletata in primo grado che quest'ultimo aveva eseguito la prestazione professionale richiestagli sia pure informalmente dal Comune di Gioia Tauro, che dal canto suo aveva riconosciuto esplicitamente l'utilità della stessa avendo realizzato il progetto <sup>ED</sup> avendo emesso mandati di pagamento in FAVORE forma del suddetto professionista.

Avverso tale sentenza il Comune di Gioia Tauro ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi illustrati da una memoria; il Dattilo resiste con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 113 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., assume che ai sensi degli articoli 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n.2537 (approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto con la conseguenza che una sua prestazione al riguardo sarebbe "c0ntra legem" e dunque insuscettibile di compenso.



La censura è infondata per un duplice ordine di argomentazioni.

Anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza <sup>NELLA</sup> sulla normativa ora citata di un divieto di tal genere visto che, mentre l'art. 51 del R.D. sopra menzionato contempla quale oggetto di competenza esclusiva della professione di ingegnere alcune attività tra le quali non è prevista la progettazione di impianti di illuminazione, l'art. 52 primo comma del medesimo R.D. prescrive che "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di stima ad esse relative".

Orbene se, come il ricorrente assume, sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate.



Non può quindi affermarsi, con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa con "principale ed indispensabile" e CORRELATIVAMENTE cumulativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" (vedi pag. 9 del ricorso) in assenza di una normativa che disciplin<sup>i</sup> differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni.

Alla luce di tali considerazioni pertanto si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale la PROGETTAZIONE prospettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli INGEGNERI impegni e degli architetti (Cass. 5.11.1992 n.11994).

Deve qui aggiungersi, per altro verso, che l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta in via sussidiaria dal Dattilo rende comunque superata la questione proposta con il primo motivo: invero, costo questo che la pretesa incapacità del Dattilo, quale architetto, a progettare l'impianto di illuminazione pubblica in questione comporterebbe la nullità del relativo





rapporto contrattuale      intercorso      con il      Comune  
di      Gioia      Tauro,      occorre      richiamare  
l'orientamento consolidato di questa Corte secondo  
cui **L'AZIONE** generale di indebito arricchimento  
non è esclusa dall'esperimento con esito negativo  
di altra azione tipica, qualora la relativa domanda  
sia stata <sup>RESPINTA</sup> raggiunta per carenza "ab origine" del  
titolo <sup>POSTO</sup> questo a suo fondamento (vedi tra le più  
recenti Cass. 12.6.1995 n.6613; Cass. 25.9.1998  
n.9584)

Con il secondo motivo il ricorrente deduce  
contraddittoria motivazione della sentenza  
impugnata in relazione alla ritenuta annullabilità  
anziché nullità del contratto intercorso tra le  
parti per carenza **A** della relativa forma scritta  
prescritta "ad substantiam".

Il motivo è inammissibile per mancanza di  
interesse.

La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto  
la sussistenza di "altro motivo di nullità dedotto  
dal Comune e concernente la mancanza di forma  
scritta del contratto de quo" (vedi pag. 8 della  
sentenza impugnata).

I giudici d'appello, quindi, non avevano  
ritenuto annullabile il contratto in questione



PERTANTO

bensi nullo, e da tale conclusione avevano rigettato la domanda proposta in via principale dal Dattilo proprio per mancanza del titolo contrattuale sul quale era stata basata: ogni questione al riguardo è dunque superata dalla circostanza che la tesi del Comune di Gioia Tauro in ordine alla nullità del contratto per i motivi già espressi era stata ritenuta fondata, e ciò spiega perché la Corte territoriale aveva PROCEPUTO provveduto ad esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa valutazione del fatto che il pagamento del corrispettivo al Dattilo era stato subordinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Gioia Tauro n.337 del 25.10.1983 alla concessione del finanziamento dell'opera da parte della Cassa per il Mezzogiorno, evento mai verificatosi.

La censura è infondata.

Tale eccezione, invece, Attiene alla domanda di natura contrattuale formulata dal Dattilo in via principale e che era stata rigettata per CARENZA consenso "ab origine" del titolo, mentre è irrilevante con riferimento all'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata, i cui presupposti



prescindono dall'esistenza di un qualsiasi vincolo contrattuale riguardo ai soggetti tra i quali si è verificato uno spostamento patrimoniale senza alcuna giustificazione, e quindi anche dalla sussistenza di clausole che subordinino l'efficacia di quel vincolo ad una determinata condizione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto che il progetto di illuminazione pubblica elaborato dal Dattilo fosse stato utilizzato dal Comune di Gioia Tauro CONFERMANDO la deliberazione della Giunta Municipale n.409 del 16.4.1982 (relativa ad un primo PROGETTO prospetto redatto dal Dattilo per il quale il professionista aveva ricevuto il compenso, attesa l'esistenza della relativa copertura finanziaria) e la deliberazione della stessa Giunta n.329 del 25.10.1983 (relativa al progetto per cui è causa per il quale il pagamento del relativo corrispettivo era subordinato al finanziamento dell'operat.).

Anche tale motivo appare infondato.

Anzitutto il ricorrente prospetta argomentazioni sostanzialmente già svolte con il terzo motivo per le quali quindi ci si riporta a



quanto rilevato più sopra.

Per altro verso, poi, si osserva che, attesa la natura della censura sollevata, riguardante una pretesa mancata valutazione di risultanze PROCESSUALI professionali, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di riportare il contenuto delle due suddette delibere che egli asserisce non VALUTATE volutole o insufficientemente valutate, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Per le considerazioni esposte il ricorso deve quindi essere rigettato, e pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in lire 125.800 per spese e lire 4.000.000 per onorari.

Così deciso il 15.10.1999

*Vicini Mella come istanza*

*Il Presidente*

*Spadini*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Paolo TALARICO)

*Talarico*

Depositato in Cancelleria

29 MAR. 2000

Roma, li

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 14-10-1999 Serie 4  
di n. 1562 versate L. 310.000  
Il Dirigente dell'Area Servizi



125.800
60.000
TOT. 310.000